



**AERO CLUB D'ITALIA**

**REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE  
(RSN)**

**Ed 2023\_01**

**Approvato con delibera C.F. n. 47 del 28.03.2023**

## Indice

<b>CAPITOLO 1: PRINCIPI - AUTORITÀ .....</b>	<b>3</b>
1.1 AUTORITÀ SPORTIVA NAZIONALE.....	3
1.2 IL REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE .....	3
1.2.1 Modifiche al RSN .....	4
1.2.2 Applicabilità .....	5
1.2.3 Lista revisioni .....	6
1.3 ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA .....	7
1.4 SIGLE .....	8
1.5 INTERPRETAZIONE DEL RSN .....	8
1.6 ANNO SPORTIVO .....	8
<b>CAPITOLO 2: CLASSI E DEFINIZIONI.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPITOLO 3: LICENZE SPORTIVE .....</b>	<b>10</b>
3.1 LICENZA SPORTIVA DELLA FAI .....	10
3.1.1 Rilascio.....	10
3.1.2 Database.....	10
3.1.3 Validità e rinnovi.....	10
3.1.4 Ritiro della licenza.....	10
3.2 CERTIFICATI DI MERITO .....	11
<b>CAPITOLO 4: GARE SPORTIVE .....</b>	<b>12</b>
4.1 DEFINIZIONI .....	12
4.2 CATEGORIE DI GARE SPORTIVE - CAMPIONATI ITALIANI .....	12
4.2.1 Tipologia e Partecipazione .....	12
4.2.2 Campionati italiani .....	12
4.3 CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE - CSN.....	13
4.3.1 Iscrizioni - Termini.....	13
4.3.2 Domande di iscrizione a CSN.....	13
4.3.3 Approvazione del CSN .....	13
4.3.4 Attività pre-agonistica .....	14
4.3.5 Infrazioni disciplinari .....	15
4.4 REGOLAMENTI .....	16
4.5 APPRONTAMENTO ED EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI.....	17
4.6 COMITATO ORGANIZZATORE.....	17
4.6.1 Composizione .....	17
4.6.2 Incompatibilità .....	17
4.6.3 responsabilità.....	18
4.7 ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE.....	18
4.7.1 Gare Internazionali .....	18
4.7.2 Gare Nazionali, Interregionali, Regionali E Locali.....	19
4.8 IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI AEROMOBILI ED APPARECCHI .....	19

4.9 RISULTATI DI UNA GARA SPORTIVA .....	19
4.9.1 Dossier di omologazione .....	19
4.9.2 Contributi alle gare sportive .....	20
4.10 RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI .....	20
<b>CAPITOLO 5: CONTROLLO DELLE GARE SPORTIVE E DEI PRIMATI .....</b>	<b>21</b>
5.1 GENERALITÀ .....	21
5.1.1 Giudici Sportivi .....	21
5.1.2 Nomina dei Giudici Sportivi .....	21
5.1.3 Tessera di Giudice Sportivo .....	21
5.2 UFFICIALI .....	21
5.2.1 Direttore di gara .....	22
5.2.2 Commissione Sportiva Operante (CSO) .....	22
5.2.3 Osservatori Ufficiali e Giudici .....	22
5.3 COLLEGIO DEI GIUDICI .....	23
5.4 CRONOMETRISTI .....	23
5.5 COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA PER L'ANTIDOPING .....	23
<b>CAPITOLO 6: PENALITÀ – LAGNANZE – RECLAMI – CCSA .....</b>	<b>24</b>
6.1 PENALITÀ .....	24
6.2 LAGNANZE .....	24
6.3 RECLAMI .....	24
6.3.1 Tempo Limite Per I Reclami .....	24
6.3.2 Esame Dei Reclami .....	25
6.4 CCSA ORGANO DI DISCIPLINA .....	25
6.4.1 Procedimento Disciplinare Ccsa .....	25
6.4.2 Reclami Di Competenza Della Ccsa Ed Appelli .....	26
6.4.3 Carattere Definitivo Delle Decisioni Della Ccsa .....	27
<b>CAPITOLO 7: PRIMATI NAZIONALI .....</b>	<b>28</b>
7.1 DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI .....	28
7.2 CLASSIFICAZIONE DEI PRIMATI .....	28
7.3 CONTROLLO DEI PRIMATI .....	28
7.4 COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI PRIMATI NAZIONALI .....	28
7.5 OMOLOGAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI .....	28
7.5.1 Dossier di primato nazionale .....	29
7.6 PUBBLICAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI .....	29
7.6.1 Reclami .....	29
<b>CAPITOLO 8: REQUISITI DI MISURAZIONE .....</b>	<b>30</b>

## **CAPITOLO 1: PRINCIPI - AUTORITÀ**

### **1.1 AUTORITÀ SPORTIVA NAZIONALE**

In base agli articoli 2 e 3 dello Statuto AeCI, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 marzo 1986, n.157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'Aero Club d'Italia è per gli sport aeronautici l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ed è l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.

L'Aero Club d'Italia svolge, altresì, ogni attività ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo culturale, economico, didattico, sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione civile non commerciale. Esso rappresenta tale settore, nelle sue varie discipline, di fronte alle Autorità istituzionali e sovrintende ad ogni pubblica manifestazione aeronautica essendo a ciò deputato dalla legge 29 maggio 1954, n. 340.

In particolare poi:

- a) organizza pubbliche gare sportive aeronautiche a carattere internazionale;
- b) sovrintende a tutte le altre gare sportive aeronautiche, esaminandone ed approvandone i regolamenti e controllandone l'organizzazione e lo svolgimento;
- c) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal CS e dal RSN;
- d) controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale; presenta alla F.A.I. le proposte di omologazione dei primati internazionali
- e) approva il calendario sportivo nazionale
- f) approva il RSN, i regolamenti tecnici delle varie discipline agonistico-sportive e ne cura l'applicazione in conformità ai suoi contenuti
- g) determina la composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline
- h) approva l'organizzazione di corsi per giudici e per commissari sportivi per le varie specialità aeronautiche

Nell'ambito dell'Aero Club d'Italia il potere sportivo è esercitato dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 28 dello Statuto dell'Ente.

### **1.2 IL REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE**

Il Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) disciplina l'attività sportiva aeronautica agonistica. Esso reca norme particolari ed integrative del Codice Sportivo della FAI (CS).

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto AeCI, approvato con D.P.R. 53/2013, si intende per attività sportiva agonistica:

- a) ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
- b) ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell'Aero Club d'Italia;
- c) ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale;

- d) ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all'agonismo;
- e) ogni altra attività sportiva non riconducibile alle attività di cui al comma precedente.

L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Ai sensi della normativa vigente l'attività agonistica per gli sport aeronautici può essere svolta in Italia solo in ambito AeCI, mentre l'attività ludica amatoriale è libera.

L'AeCI, titolare della predetta competenza esclusiva in ambito sportivo agonistico per gli sport aeronautici, ai sensi del dettato statutario, è preposto alla promozione di tutte le attività aeronautiche in ambito sportivo, ivi compresa l'attività propedeutica a quella agonistica al fine di dotare gli atleti della necessaria e specifica preparazione finalizzata alla conoscenza delle regole vigenti, all'acquisizione della mentalità agonistica, nonché al raggiungimento di prestazioni sportive di alto livello.

Il RSN è organizzato in sezioni al pari dello "FAI Sporting Code" che si applicano all'attività sportiva agonistica nazionale ed a quelle per le quali sono previste particolari modalità di attuazione o norme sostitutive o integrative.

Il CS è parte integrante del RSN.

L'osservanza del RSN è obbligatoria per tutte le gare sportive agonistiche che si svolgono sotto l'egida dell'AeCI sul territorio nazionale, unitamente a quella delle Sezioni del CS relative a ciascuna specialità, per le quali, oltre alle norme tecniche e sportive particolari, possono essere previste norme di applicazione semplificative, ove se ne ravvisi l'opportunità.

## 1.2.1 MODIFICHE AL RSN

La CCSA cura l'aggiornamento del RSN sulla base di eventuali variazioni al CS, delle possibili proposte delle competenti Sezioni Tecniche di Specialità da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Federale. La CCSA cura altresì, la data di decorrenza di ogni modifica al RSN.

Le Sezioni Tecniche di Specialità, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 33 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, aventi funzioni consultive, non vincolanti, in campo tecnico agonistico, possono proporre alla CCSA ogni modifica alle rispettive Sezioni del RSN risultante da modifiche adottate dalla FAI alle corrispondenti Sezioni del CS.

Tali modifiche devono comunque essere riportate nel RSN, con specifica annotazione, anche quando non se ne preveda l'applicazione all'attività sportiva nazionale.

Ogni modifica apportata al RSN, sarà resa nota mediante appositi Comunicati Ufficiali indirizzati a tutti gli AeCL, i quali sono tenuti a portarli a conoscenza di tutti i Soci interessati.

Le Sezioni Tecniche di Specialità, possono formulare proposte di modifiche al CS, per le Sezioni di rispettiva competenza, proposte che saranno valutate dalla CCSA, sentiti i delegati AeCI nelle rispettive Commissioni Sportive Internazionali FAI, e trasmesse alla FAI per essere sottoposte all'eventuale approvazione da parte dei suoi organi competenti.

il RSN viene identificato dall'anno di revisione e numero progressivo YYYY\_XX (esempio 2023\_01; 2023\_02 etc)

il 1.2.3 riporta lo storico delle revisioni, con una sintetica descrizione delle parti oggetto di modifica.

### 1.2.2 APPLICABILITÀ

Il RSN è direttamente applicabile dalla data della delibera del Consiglio Federale.

Nelle more della pubblicazione della lista dei Direttori di Gara che dovrà avvenire entro il 31.12.2023, i Direttori di gara che hanno già svolto tale funzione in passato, sono considerati idonei a svolgere tale incarico per l'anno in corso.

I Regolamenti di gara pervenuti dagli AeCL in data antecedente all'entrata in vigore del presente RSN, si ritengono validi ai fini della modalità di presentazione, dovranno invece essere adeguati all'attuale RSN qualora in contrasto per le altre parti.

## 1.2.3 LISTA REVISIONI

Revisione	Descrizione	Delibera C.F:
2023_01	Revisione generale del RSN e adeguamento al Codice Sportivo FAI. Introduzione dei riferimenti antidoping alle norme FAI.	47 del 28.03.2023

### **1.3 ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA**

L'Aero Club d'Italia esercita l'attività sportiva nelle seguenti specialità aeronautiche del:

- a) volo a motore non acrobatico;
- b) volo a vela non acrobatico;
- c) volo acrobatico sia a motore sia a vela;
- d) volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
- e) volo con aeromobili ad ala rotante;
- f) paracadutismo;
- g) pallone libero o dirigibile;
- h) volo da diporto o sportivo privo di motore;
- i) aeromodellismo.

L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., può deliberare l'istituzione di nuove specialità sportive aeronautiche.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, l'Aero Club d'Italia può avvalersi degli Aero Club Federati delegando loro i necessari poteri nei limiti fissati dallo Statuto AeCI.

In ogni caso deve essere assicurata l'osservanza:

- a) del RSN,
- b) del Codice Sportivo FAI per le gare a carattere internazionale,
- c) del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,
- d) del Codice di Giustizia Federale dell'AeCI,
- e) di ogni altra norma federale.



## **1.4 SIGLE**

AeCI = Aero Club d'Italia

AeCL = Aero Club Locale

CCSA = Commissione Centrale Sportiva Aeronautica

CONI = Comitato Olimpico Nazionale Italiano

CGF = Codice di Giustizia Federale

CS = Codice Sportivo della FAI

CSN = Calendario Sportivo Nazionale

CSO = Commissione Sportiva Operante

CTC = Commissione Temporanea Consultiva (art. 34)

FAI = Fédération Aéronautique Internationale

FIC = Federazione Italiana Cronometristi

NAC = National Airsport Control

RSN = Regolamento Sportivo Nazionale

RSS = Regolamento Sportivo di Specialità

STS = Sezione Tecnica di Specialità

## **1.5 INTERPRETAZIONE DEL RSN**

L'interpretazione del RSN, anche su eventuale proposta della CCSA, è del Consiglio Federale.

## **1.6 ANNO SPORTIVO**

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'AeCI l'anno sportivo coincide con l'anno solare.

## **CAPITOLO 2: CLASSI E DEFINIZIONI**

Si applica interamente il Capitolo 2 del CS, con la precisazione che gli apparecchi delle classi O e R costituiscono congiuntamente la specialità del volo da diporto o sportivo (V.D.S.).

## **CAPITOLO 3: LICENZE SPORTIVE**

### **3.1 LICENZA SPORTIVA DELLA FAI**

Si applica quanto previsto nella sezione 3 del CS. Il possesso della licenza sportiva è richiesto anche per la partecipazione a gare sportive a livello comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale e per eseguire un tentativo di primato nazionale.

#### **3.1.1 RILASCIO**

Le licenze sportive della FAI vengono rilasciate dal Presidente dell'AeCI, secondo le modalità previste dalla sezione 3 del CS, agli sportivi soci di un AeCL e che siano cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Per la definizione di “Cittadinanza” e “Residenza”, si applica la sezione 3 del CS.

Le richieste di rilascio devono essere inoltrate tramite l'AeCL di appartenenza, accompagnate dall'importo della relativa tassa stabilita per ciascun anno, con le modalità stabilite dall'AeCI. In ogni caso le richieste devono pervenire almeno 10 giorni prima della data della gara cui il titolare della licenza intende partecipare, o del tentativo di primato che lo stesso intende effettuare.

#### **3.1.2 DATABASE**

Una licenza sportiva si considera rilasciata se il titolare viene inserito nella banca dati delle licenze sportive dall'autorità che rilascia la licenza sportiva in questione, con tutte le informazioni richieste e il periodo di validità della licenza sportiva in questione.

#### **3.1.3 VALIDITÀ E RINNOVI**

Le licenze sportive FAI rilasciate dall'AeCI sono valide per l'anno solare in cui vengono rilasciate.

Le licenze sportive possono essere rinnovate annualmente, con le modalità stabilite dall'AeCI.

Al titolare di una Licenza Sportiva può essere richiesto di esibire un documento ufficiale recante la sua fotografia e la sua firma come prova di identità.

#### **3.1.4 RITIRO DELLA LICENZA**

Le licenze sportive rilasciate dall'AeCI possono essere da esso ritirate, secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Il ritiro della licenza sportiva FAI può essere disposto dalla CCSA anche a carico di persone che ne siano titolari e che nel corso di gare sportive, cui abbiano assistito in veste di aiutanti o accompagnatori di concorrenti o spettatori, si siano rese responsabili di comportamento scorretto nei confronti di concorrenti o di Ufficiali della gara, quando il fatto sia stato

segnalato dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di Gara e sia debitamente suffragato da adeguate testimonianze.

### **3.2 CERTIFICATI DI MERITO**

L'AeCI rilascia attestati, licenze, insegne ed altri certificati contemplati nelle Sezioni di specialità del RSN, con le modalità stabilite dall'AeCI stesso.

## **CAPITOLO 4: GARE SPORTIVE**

### **4.1 DEFINIZIONI**

Si applicano, ove pertinenti, le definizioni di cui ai paragrafi 4.1 del CS.

### **4.2 CATEGORIE DI GARE SPORTIVE - CAMPIONATI ITALIANI**

#### **4.2.1 TIPOLOGIA E PARTECIPAZIONE**

Le gare sportive organizzate dall'AeCI o, previa apposita delega, dagli AeCL, possono essere a carattere:

- a) internazionale (con l'obbligo di piena osservanza del CS);
- b) nazionale (con possibilità di partecipazione su invito di concorrenti stranieri);
- c) interregionale;
- d) regionale;
- e) provinciale;
- f) comunale.

La partecipazione alle gare può essere libera, riservata o ad invito, secondo quanto previsto dal regolamento della gara e, comunque, ad esse possono essere invitati atleti di particolare rilevanza sportiva.

In ogni caso tutti i concorrenti devono essere titolari della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dall'AeCI od altro NAC.

#### **4.2.2 CAMPIONATI ITALIANI**

Per ogni anno sportivo vengono assegnati i titoli di Campione Italiano per le varie classi e categorie contemplate nelle Sezioni di specialità del CS, con i criteri e modalità previsti nelle stesse Sezioni e nel Calendario Sportivo Nazionale relativo all'anno in questione, secondo quanto deciso dalla CCSA, considerate, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche le possibili relative proposte formulate dalle competenti Sezioni Tecniche di Specialità.

I titoli di Campione Italiano possono essere assegnati in base ai risultati di una gara singola o di più prove, secondo quanto stabilito per ogni anno nel relativo Calendario Sportivo.

Ai fini dell'attribuzione del titolo di Campione Italiano su singola gara, la competizione deve prevedere almeno 3 concorrenti di cittadinanza italiana o stranieri con tessera FAI rilasciata da AeCI.

Ai fini dell'attribuzione del titolo di Campione Italiano su gare multiple con classifica aggregata, la competizione nel suo complesso deve prevedere almeno 3 concorrenti di cittadinanza italiana o stranieri con tessera FAI rilasciata da AeCI.

Tutte le gare valide per i Campionati Italiani devono essere almeno a carattere nazionale, con partecipazione libera nella fase eliminatoria o di qualificazione, fatti salvi eventuali requisiti generali per la partecipazione a determinate classi o categorie, che siano stabiliti nelle relative Sezioni di specialità del CS.

Il titolo di Campione Italiano verrà attribuito ai soli cittadini Italiani o stranieri con tessera FAI rilasciata da AeCI.

### **4.3 CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE - CSN**

#### **4.3.1 ISCRIZIONI - TERMINI**

Tutte le gare sportive agonistiche, sia a carattere internazionale che nazionale, interregionale, regionale, provinciale e comunale, devono essere inserite nel Calendario Sportivo Nazionale.

Le relative domande devono essere trasmesse all'AeCI a cura degli Aero Club Locali responsabili dell'organizzazione, entro il 31 luglio dell'anno che precede le gare stesse, per il successivo esame da parte della CCSA, la quale potrà eventualmente avvalersi della collaborazione delle Sezioni Tecniche di Specialità. Le Sezioni Tecniche di Specialità, entro e non oltre il 5 settembre dell'anno precedente a quello cui il calendario si riferisce, debbono elaborare ed inoltrare alla CCSA eventuali proposte sulla pianificazione del calendario sportivo nazionale di ciascuna specialità le quali debbono contenere tutti gli elementi utili alla identificazione delle competizioni.

Eventuali deroghe al suddetto termine del 31 luglio, possono essere concesse dalla CCSA per giustificati motivi, sentita, se del caso, la competente STS.

Le gare a carattere regionale, provinciale e comunale saranno autorizzate ed inserite nel Calendario Sportivo Nazionale, previa comunicazione trasmessa all'AeCI almeno 45 giorni prima della data della loro effettuazione.

L'approvazione si intenderà automaticamente concessa, salvo comunicazione contraria, quando siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **4.3.2 DOMANDE DI ISCRIZIONE A CSN**

Fatti salvi altri eventuali requisiti previsti nelle singole Sezioni di specialità del RSN, le domande di iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) AeC organizzatore;
- b) data richiesta ed eventuale data di riserva;
- c) denominazione e carattere (§ 4.2.1) della gara;
- d) località di svolgimento;
- e) classi e categorie di aeromobili od apparecchi (CS sezione 2) ammessi;
- f) eventuale richiesta di validità ai fini della attribuzione dei titoli di Campione Italiano;
- g) assicurazione della piena osservanza del RSN o del CS nel caso di gare a carattere internazionale.

#### **4.3.3 APPROVAZIONE DEL CSN**

La CCSA propone al Consiglio Federale per l'espressione del relativo parere il Calendario

Sportivo Nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Tutte le domande di iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale devono essere trasmesse alla CCSA entro il 31 luglio, affinché la stessa provveda a redigere uno schema di Calendario Sportivo Nazionale per le rispettive specialità, dopo il necessario coordinamento con gli Enti organizzatori per eventuali spostamenti di data che si rendessero necessari a seguito di possibili sovrapposizioni di gare riguardanti la stessa classe o categoria di apparecchi o categorie affini.

Dopo la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'AeCI, il Calendario Sportivo Nazionale diviene efficace e vincolante per tutti gli Enti organizzatori.

Eventuali richieste di spostamento di data delle gare dovranno essere formalmente motivate ed effettuate con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data precedentemente fissata e, comunque, rispetto a quella successivamente proposta, se antecedente a quella inizialmente prevista. Dette richieste saranno valutate dalla CCSA e, solo se ritenute giustificate e tali da non interferire con il regolare svolgimento di altre gare iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale già approvato, proposte, per la successiva eventuale approvazione, al Presidente dell'Aero Club d'Italia, qualora all'uopo preventivamente delegato dall'Assemblea AeCI.

#### 4.3.4 ATTIVITÀ PRE-AGONISTICA

L'AeCI, nell'azione programmatica finalizzata alla ottimizzazione della formazione agonistica dei propri atleti intende disciplinare corsi addestrativi propedeutici all'agonismo.

Nello specifico, gli Aero Club Federati titolari di scuole per il rilascio di titolo aeronautici, presentano oggettivamente le migliori condizioni addestrative e strumentali ideali alla organizzazione dei predetti corsi.

Gli Aero Club Federati che intendano organizzare corsi di preparazione all'agonismo sia teorici che pratici, nel rispetto del RSN e della regolamentazione FAI in vigore, debbono trasmettere per l'approvazione all'AeCI, almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso, le seguenti informazioni :

- a) programma tecnico dettagliato;
- b) specialità oggetto del corso;
- c) nome del direttore, numero e nominativi degli istruttori impiegati, avendo cura che almeno uno di loro abbia esperienza di gare (nazionale o internazionale);
- d) numero massimo di partecipanti ammessi;
- e) requisiti minimi che devono essere in possesso dei piloti partecipanti;
- f) caratteristiche degli equipaggiamenti individuali che dovranno essere utilizzati nell'ambito del corso;
- g) elenco delle attività teoriche e pratiche (con difficoltà crescente) che saranno svolte;
- h) criteri per la graduatoria di merito;
- i) eventuali vincoli e limiti;
- j) elencodei comportamenti scorretti che possono comportare l'allontanamento dal corso;

Al termine del corso, l'Aero Club organizzatore dovrà compilare e trasmettere all'AeCI una schematica relazione sul corso svolto, avendo cura di segnalare i piloti che hanno mostrato maggiore predisposizione per l'attività agonistica.

#### 4.3.5 INFRAZIONI DISCIPLINARI

La CCSA, ai sensi del CGF è competente a giudicare in primo grado su infrazioni meramente tecniche previste dal CS e dal RSN, rilevate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali che si svolgono sia in Italia che all'estero.

La CCSA dispone l'applicazione di penalità e sanzioni disciplinari, previste dal CGF dell'AeCI e dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI, quali:

- a) provvedimenti di sospensione a carico di atleti con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI per il periodo stabilito;
- b) provvedimenti di sospensione a carico di Ufficiali con conseguente ritiro della relativa tessera per il periodo stabilito;
- c) provvedimenti a carico di enti organizzatori di eventi sportivi per inosservanza delle norme del CS e del RSN o di altre norme diramate ufficialmente dall'AeCI;
- d) provvedimenti di esclusione a carico di enti organizzatori di eventi sportivi per infrazioni di cui al precedente punto c) che rivestano particolare gravità, nonché ogni altro provvedimento che sia conforme al CS ed al RSN.

La CCSA è altresì competente a giudicare in primo grado su infrazioni meramente tecniche previste dal CS e dal RSN rilevate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive interregionali, provinciali e comunali che si svolgono in Italia.

Avverso le decisioni della CCSA è ammesso ricorso alla Commissione di disciplina d'Appello.

Sono inoltre sanzionati gli enti organizzatori di eventi sportivi che omettano di organizzare le gare iscritte nel CSN senza darne preventiva comunicazione ad AeCI, o che effettuino delle varianti non autorizzate agli elementi riportati nello stesso Calendario, in base alle relative domande di iscrizione, secondo quanto previsto.

Gli Enti organizzatori, gli atleti, il personale tecnico e direttivo impiegato nella gara sono tenuti altresì, ai doveri di lealtà, correttezza e probità in accordo al Codice di Giustizia Sportiva.

Non è consentito rilasciare affermazioni o diffondere comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il prestigio, l'onorabilità e la reputazione dell'Aero Club d'Italia.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.

Coloro che, nell'esercizio dello sport, non osservino i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, violando le norme del regolamento dello sport, o dei regolamenti di gara, o tenendo contegno sportivo scorretto nel corso di attività sportiva sono soggetti a giudizio federale.

L'ignoranza dello Statuto, delle norme federali, dei codici e dei regolamenti sportivi, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e delle norme contenute nel presente RSN non può essere invocata al fine di eludere l'applicazione della norma.



#### **4.4 REGOLAMENTI**

I regolamenti delle singole gare iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale devono essere conformi a tutte le norme contenute:

- a) nel RSN,
- b) nelle Sezioni di specialità del CS,
- c) nel CS, qualora si tratti di gare a carattere internazionale,

salvo casi particolari debitamente autorizzati dalla CCSA.

I regolamenti delle singole gare devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) AeC Locale che organizza;
- b) denominazione della gara e sua categoria;
- c) classi e categorie di aeromobili e/o apparecchi (CS sezione 2) ammessi;
- d) eventuale validità per titoli o selezioni; località di svolgimento e data; eventuale Comitato Promotore; eventuale Comitato d'Onore;
- e) elenco dei vincitori delle precedenti edizioni (albo d'oro);
- f) Comitato Organizzatore o nominativo del Responsabile dell'organizzazione;
- g) nominativo del Direttore di gara e dell'eventuale Segretario;
- h) composizione della Commissione Sportiva Operante (CSO) o, laddove non sia costituita, numero e possibilmente nominativi degli Ufficiali;
- i) eventuali limitazioni di partecipazione, norme e documenti necessari;
- j) quote di iscrizione, loro termine e modalità, modello della scheda di iscrizione; criteri per la compilazione delle classifiche individuali ed eventualmente a squadre (non in contrasto con il RSN);
- k) norme disciplinari (non in contrasto con il RSN capitolo 5);
- l) norme per eventuali reclami (non in contrasto con il RSN capitolo 5);
- m) responsabilità;
- n) premi e modalità di premiazione;
- o) norme logistiche;
- p) programma di gara, con orari e modalità di svolgimento delle prove e degli eventuali briefing;
- q) dichiarazione di conformità al RSN e rinvio ad esso per tutto quanto non contemplato nel regolamento della gara;
- r) eventuali norme tecniche e sportive particolari, qualora si tratti di categorie sperimentali non contemplate dal Regolamento, oppure norme integrative, non in contrasto con lo stesso;
- s) dichiarazione che l'assegnazione dei premi si intende a titolo provvisorio, fino all'avvenuta omologazione della gara da parte della CCSA con l'obbligo di restituzione nel caso di rettifiche alla classifica;

- t) norme per l'identificazione degli aeromobili od apparecchi;
- u) indicazioni di eventuali soggetti che intendono sostenere la gara, per la necessaria preventiva autorizzazione;
- v) indicazioni di loghi da esporre durante la gara per la preventiva autorizzazione;

#### **4.5 APPRONTAMENTO ED EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI**

Ciascuna Sezione Tecnica di Specialità, entro il 31 novembre di ogni anno, propone alla CCSA per l'approvazione il regolamento sportivo della propria Specialità (RSS).

Ciascun AeCL organizzatore predispone il regolamento di ciascuna gara iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale.

Il regolamento di gara deve essere emanato dall'AeCL organizzatore almeno 30 giorni prima della data della gara e trasmesso all'AeCI per conoscenza.

All'atto della gara, il regolamento deve essere distribuito a tutti i partecipanti ed agli Ufficiali, affisso in apposito albo accessibile a tutti. In aggiunta, deve essere garantita l'osservanza di eventuali norme particolari stabilite nelle Sezioni di specialità del CS.

L'emanazione di regolamenti non conformi al RSN, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte della CCSA a carico del o dei responsabili, secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 6.

#### **4.6 COMITATO ORGANIZZATORE**

Per le gare sportive di maggiore importanza è raccomandata la costituzione di un Comitato Organizzatore.

Per le gare organizzate dagli AeCL, compete agli stessi nominare l'eventuale Comitato Organizzatore costituito dalle persone direttamente responsabili dell'operato dell'AeCL interessato dandone notizia all'AeCI.

##### **4.6.1 COMPOSIZIONE**

Il Comitato Organizzatore deve essere composto almeno da:

- a) un Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario;
- d) un Addetto alla logistica;
- e) un Addetto alle pubbliche relazioni;
- f) un Addetto al collegamento con gli Ufficiali.

##### **4.6.2 INCOMPATIBILITÀ**

I componenti il Comitato Organizzatore non possono svolgere gli incarichi di membro della Commissione Sportiva Operante o del Collegio dei Giudici, mentre possono esercitare ogni

altra funzione prevista nel successivo Capitolo 5.

#### 4.6.3 RESPONSABILITÀ

L'AeCL organizzatore è responsabile del regolare svolgimento sportivo della gara, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, ed ha la facoltà di adottare ogni ulteriore decisione che si renda necessaria a tal fine.

Ogni decisione tale da incidere sull'andamento sportivo della gara, dovrà essere presa d'intesa con la Commissione Sportiva Operante, se costituita, o con il Direttore di gara, o demandata ai medesimi. Resta comunque compito dell'AeCL Organizzatore assicurare l'esecutività di tali decisioni.

L'AeCL organizzatore deve curare l'applicazione delle norme di sicurezza di carattere generale e di quelle previste nelle singole Sezioni del CS e del presente Regolamento o in apposite disposizioni emanate dall'AeCI, con la facoltà di adottare ogni altro provvedimento che ritenga necessario od opportuno, per garantire la sicurezza delle operazioni e l'incolumità dei concorrenti e degli spettatori.

Qualora tali provvedimenti siano tali da incidere sull'andamento sportivo della gara, dovranno essere sentiti la Commissione Sportiva Operante e/o il Direttore di gara.

Ogni decisione dell'AeCL organizzatore o della Commissione Sportiva Operante o del Direttore di gara, che sia integrativa o interpretativa del regolamento della gara, deve essere prontamente portata a conoscenza di tutti i concorrenti, mediante comunicati affissi in apposito albo o distribuiti in occasione di apposite riunioni (briefing), eventualmente riservate ai soli capi squadra.

Parimenti, devono essere tempestivamente resi noti gli elenchi dei concorrenti, gli organici dell'AeCL organizzatore e della Commissione Sportiva Operante ove costituita, e degli Ufficiali, le disposizioni logistiche, gli elenchi dei risultati, le classifiche parziali e finali, con le modalità eventualmente previste nelle Sezioni di specialità del CS.

### 4.7 ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE

#### 4.7.1 GARE INTERNAZIONALI

- a) La nomina e l'iscrizione di concorrenti singoli, di squadre nazionali e dei relativi capisquadra a Campionati del Mondo, Campionati Continentali ed altre gare sportive internazionali di 1<sup>a</sup> categoria, così definite nella sezione 4 del CS, a partecipazione limitata sono di esclusiva competenza, anche per l'impiego delle relative risorse finanziarie, in ottemperanza con il dettato statutario, del Consiglio Federale.
- b) Il Consiglio Federale, sempre coerentemente con lo statuto AeCI, fissa i criteri, su proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, per la determinazione della composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline;
- c) Le iscrizioni a gare sportive internazionali di 2<sup>a</sup> categoria libere, così definite nella sezione 4 del CS, che si svolgono in territorio estero, possono essere effettuate direttamente dai concorrenti italiani, con contestuale comunicazione all'AeCI ed alla competente Sezione Tecnica di Specialità, se il relativo regolamento lo consente, con l'osservanza delle norme in esso previste e di quelle contenute nella sezione 3 del

CS ed eventualmente nelle Sezioni di specialità del CS.

- d) Le iscrizioni a gare sportive internazionali che si svolgono in territorio italiano possono essere effettuate direttamente dai concorrenti interessati, italiani ed esteri, se il relativo regolamento lo consenta. Qualora si tratti di gara di 1<sup>a</sup> categoria, si rende applicabile il comma a).

In ogni caso sono applicabili le norme di cui al paragrafo 4.4 del CS.

#### 4.7.2 GARE NAZIONALI, INTERREGIONALI, REGIONALI E LOCALI

Debbono essere effettuate direttamente dall'AeCL organizzatore, con l'osservanza dei termini e modalità prescritte dai relativi regolamenti. In ogni caso saranno applicabili le norme di cui al paragrafo 4.4 del CS.

#### 4.8 IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI AEROMOBILI ED APPARECCHI

Gli aeromobili ed apparecchi (CS sezione 2) che possono essere utilizzati in una gara sportiva devono essere controllati, a cura degli Ufficiali addetti, per verificarne la rispondenza alle norme del CS e del presente regolamento, nonché a quelle eventualmente previste dal regolamento della gara, secondo le modalità stabilite dalle sezioni di specialità.

Gli stessi aeromobili ed apparecchi possono essere identificati con il relativo numero di gara, che può corrispondere, se previsto, al numero della licenza sportiva del concorrente, oppure essere attribuito dall'AeCL organizzatore, secondo quanto previsto dalle sezioni di specialità del presente Regolamento e dal regolamento della gara.

#### 4.9 RISULTATI DI UNA GARA SPORTIVA

I risultati delle gare sportive a carattere nazionale o inferiore, nonché quelli delle gare internazionali che si svolgono in territorio italiano e per le quali non sia stata costituita una Giuria Internazionale (5.2 CS), saranno considerati definitivi solo dopo l'omologazione delle stesse da parte della CCSA. A tale requisito può essere prevista la deroga per le gare di minore importanza sportiva, secondo le norme stabilite nelle Sezioni di specialità del CS.

Le classifiche emanate dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, fino ad avvenuta omologazione della gara, si intendono provvisorie, come pure l'assegnazione dei premi di qualsiasi natura. I concorrenti sono tenuti ad osservare le eventuali modifiche accertate prima dell'omologazione o in sede di omologazione stessa ed a restituire i premi ricevuti cui non avessero diritto.

Nelle classifiche a squadre, i componenti devono essere in possesso della tessera FAI rilasciata da AeCI per conto dello stesso Aero Club di appartenenza. Nel caso di riscontrata ed accertata positività di uno degli atleti al controllo antidoping, effettuato in base alla normativa vigente, la squadra di appartenenza dello stesso non concorrerà alla composizione della classifica.

##### 4.9.1 DOSSIER DI OMOLOGAZIONE

Entro 15 giorni dalla conclusione di una gara sportiva iscritta nel Calendario Sportivo

Nazionale, l'AeCL, deve trasmettere alla CCSA il dossier di omologazione comprendente:

- a) regolamento completo, con copia di ogni comunicazione ufficiale distribuita o portata a conoscenza dei concorrenti;
- b) classifiche complete, con i risultati delle varie prove, sottoscritte dal Presidente della Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, secondo quanto previsto nelle Sezioni di specialità del presente RSN;
- c) dichiarazione da parte dell'AeCL che i premi indicati nel regolamento sono stati effettivamente distribuiti;
- d) dichiarazione che la gara ha avuto regolare svolgimento sportivo, sottoscritta dal Presidente della Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, con allegate copie degli eventuali reclami presentati dai concorrenti e delle decisioni prese dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara al riguardo, nonché delle penalità dagli stessi comminate;
- e) dichiarazione che la gara ha avuto regolare svolgimento organizzativo, conformemente al relativo regolamento, sottoscritto dal Presidente dell'AeCL;
- f) ogni altro documento che sia richiesto nelle Sezioni di specialità del RSN o che sia ritenuto utile ai fini dell'omologazione, o che venga richiesto dalla CCSA agli stessi fini;
- g) l'elenco dei componenti le squadre partecipanti.

#### 4.9.2 CONTRIBUTI ALLE GARE SPORTIVE

Gli eventuali contributi finanziari dell'AeCI alle gare iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale verranno assegnati solo ad omologazione avvenuta. La loro erogazione può essere annullata qualora l'AeCL non abbia ottemperato a quanto previsto dal precedente 4.9.1 o ad altri adempimenti richiesti dall'AeCI.

#### 4.10 RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI

Le classifiche dei Campionati Italiani devono essere omologate dalla CCSA, prima di divenire ufficiali. I concorrenti con licenza FAI scaduta alla data della gara saranno automaticamente esclusi dalla classifica. L'AeCL organizzatore ed il direttore di gara che ammette a partecipare alla gara un atleta privo della tessera FAI sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

## **CAPITOLO 5: CONTROLLO DELLE GARE SPORTIVE E DEI PRIMATI**

### **5.1 GENERALITÀ**

#### **5.1.1 GIUDICI SPORTIVI**

La CCSA riconosce le seguenti categorie di Giudici Sportivi:

- a) Giudici Sportivi di specialità (volo a motore, volo a vela, acrobazia area, aerostatica, aeromodellismo, paracadutismo, volo da diporto o sportivo ed eventuali altre specialità);
- b) Giudici Sportivi supplenti (con validità limitata alla specifica gara).

#### **5.1.2 NOMINA DEI GIUDICI SPORTIVI**

La nomina di Giudice Sportivo di specialità viene conferita dal Consiglio Federale previa effettuazione di un apposito corso istituito e/o autorizzato sempre dal Consiglio Federale. Nelle gare sportive per le quali essi sono designati quali Ufficiali, ad essi spetta curare l'applicazione delle disposizioni del CS e del presente RSN, del regolamento della gara e di ogni altra disposizione applicabile emanata dall'AeCI. Nel sottoscrivere qualsiasi documento ufficiale, essi sono tenuti a dettagliare le proprie generalità ed il numero della tessera di riconoscimento. Per la nomina dei Giudici Sportivi supplenti vedasi il 5.2.3.

#### **5.1.3 TESSERA DI GIUDICE SPORTIVO**

La tessera di Giudice Sportivo dall'AeCI, è valida per la durata dell'anno solare per il quale è stata rilasciata. Essa viene rinnovata dall'AeCI, su richiesta dell'interessato tramite l'AeCL di cui risulta socio, salvo che non sia intervenuta la decisione di revoca da parte della CCSA o da parte del competente AeCL.

La tessera suddetta non viene rilasciata ai Giudici Sportivi supplenti.

### **5.2 UFFICIALI**

La CCSA riconosce le seguenti categorie di Ufficiali:

- a) Direttore di gara;
- b) Presidente e membri della Commissione Sportiva Operante CSO;
- c) Segretario di gara, ove previsto;
- d) Osservatori Ufficiali (Giudici Sportivi di specialità o supplenti);
- e) Giudici (per le gare di cui all'art. 5.2.3 del CS);
- f) Cronometristi
- g) Il Direttore di gara, il Presidente, i membri della Commissione Sportiva Operante CSO e i Giudici devono essere in possesso della tessera di Giudice Sportivo rilasciata dall'Aero Club d'Italia.

L'AeCL che organizza una gara sportiva deve assicurare la nomina e l'operatività degli Ufficiali necessari, secondo quanto appresso previsto.

### 5.2.1 DIRETTORE DI GARA

Il Direttore di gara è responsabile del corretto svolgimento della competizione, del rispetto dei regolamenti applicabili, della verifica dei pre-requisiti di partecipazione degli atleti, degli aeromobili, delle attrezzature utilizzate, nonché di tutte le altre responsabilità definite nei singoli regolamenti di specialità.

Lo status di Direttore di gara avviene sulla base di criteri stabiliti dalle singole sezioni di specialità a seguito di un corso di formazione organizzato dalle stesse sezioni. Deve possedere una piena conoscenza del CS, RSN, Regolamento di specialità e ogni altro regolamento applicabile.

L'AeCI mantiene un apposito Albo aggiornato dei Direttori di Gara per ogni sezione di specialità.

Il Direttore di gara è selezionato dall'AeCL dall'Albo dei Direttori di gara AeCI e riportato nel regolamento di gara.

È facoltà della CCSA nominare un Direttore di gara diverso da quello dell'AeCL.

### 5.2.2 COMMISSIONE SPORTIVA OPERANTE (CSO)

Salvo il caso delle gare sportive internazionali, per le quali sia stata costituita una Giuria Internazionale (CS 5.2.4), le gare sportive di maggiore importanza devono svolgersi sotto il controllo di una Commissione Sportiva Operante (CSO), costituita da almeno tre membri, fra i quali deve essere nominato un Presidente. La nomina della Commissione Sportiva Operante CSO è di competenza dell'AeCL e deve risultare dal regolamento di gara.

E' raccomandato che i membri della CSO non appartengano tutti allo stesso AeCL. Oltre ai compiti previsti nella sezione 5 del CS, la CSO deve:

- a) dirimere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del RSN e del Regolamento della gara, adottando le relative decisioni;
- b) prendere le necessarie decisioni per i casi non espressamente contemplati dai Regolamenti suddetti;
- c) prendere decisioni in prima istanza su eventuali reclami non accolti dal direttore di gara, con le modalità previste nel Capitolo 6;
- d) svolgere ogni altro compito che sia previsto nelle Sezioni di specialità del RSN

Per le gare di minore importanza, per le quali non sia stata costituita la Commissione Sportiva Operante CSO, gli stessi compiti devono essere assolti dal Direttore di Gara, assistito da due Giudici Sportivi (in possesso della tessera di Giudice Sportivo) operanti quali Ufficiali tecnici per la gara.

### 5.2.3 OSSERVATORI UFFICIALI E GIUDICI

Gli Osservatori Ufficiali e/o i Giudici vengono proposti dall'AeCL, attraverso il regolamento di gara, alla CCSA per l'approvazione, in numero sufficiente per assicurare il regolare

svolgimento operativo e sportivo della gara, secondo quanto previsto dai paragrafi 4.2 del CS e dalle Sezioni di specialità dello stesso CS e del RSN. Qualora non sia possibile reperire un numero sufficiente di persone in possesso della tessera di Giudice Sportivo, l'AeCL organizzatore può procedere alla nomina di Giudici sportivi supplenti, con validità limitata alla durata della gara, i cui nominativi, se già non indicati nel regolamento, devono essere portati a conoscenza di tutti i concorrenti.

### **5.3 COLLEGIO DEI GIUDICI**

Per le gare di cui all'art. 4.4. e 4.5. del CS è necessaria la presenza di un Collegio di Giudici, per lo svolgimento dei compiti previsti nelle Sezioni di specialità del medesimo CS e del RSN. E' raccomandato che i membri del Collegio dei Giudici non appartengano tutti allo stesso AeCL.

Per le gare valedoli quali prove di un Campionato Italiano in prove multiple possono essere costituiti, per ciascuna classe e categoria interessata, Collegi di Giudici fissi, per ciascun anno, la cui nomina e composizione sono di competenza della CCSA, che si può avvalere del supporto delle competenti STS.

### **5.4 CRONOMETRISTI**

Se necessario, è raccomandato che il compito di cronometrare le prestazioni nelle gare sportive sia affidato a cronometristi ufficiali della FIC, i quali dovranno attenersi alle norme previste nelle singole Sezioni di specialità del CS e del RSN ed operare in abbinamento con un Giudice Sportivo a ciò preposto.

### **5.5 COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA PER L'ANTIDOPING**

Valgono le NORME SPORTIVE ANTIDOPING del CONI e le FAI ANTI-DOPING RULES.



## **CAPITOLO 6: PENALITÀ – LAGNANZE – RECLAMI – CCSA**

### **6.1 PENALITÀ**

Secondo le modalità previste nelle Sezioni di specialità del CS e del RSN e con l'osservanza dei criteri di massima contemplati nella sezione 6 del CS, il Direttore di gara può infliggere ai concorrenti penalità, consistenti in:

- a) detrazione di punti,
- b) cambiamento dell'ordine di classifica,
- c) annullamento di una prova,
- d) squalifica dalla gara,

nei casi di infrazioni od inosservanza del CS, del RSN, del regolamento della gara e di altre norme particolari.

La squalifica deve essere comminata nel caso di:

- a) uso di aeromobili od apparecchi (CS sezione 2) non rispondenti alle prescrizioni del CS e del RSN;
- b) uso di aeromobili od apparecchi o parti di essi non preventivamente identificati e controllati, come previsto dal presente RSN;
- c) danneggiamento volontario di aeromobili od apparecchi di altri concorrenti;
- d) intralcio deliberato del regolare svolgimento della gara;
- e) gravi atti di indisciplina sportiva, con particolare riguardo a comportamento scorretto nei confronti di altri concorrenti o di Ufficiali della gara.

Il concorrente squalificato non potrà richiedere il rimborso della quota di iscrizione e non avrà diritto all'assegnazione di alcun premio.

Ogni penalità inflitta nel corso di una gara sportiva ai sensi del presente articolo, con la relativa motivazione dettagliata, deve essere portata a conoscenza di tutti i concorrenti ed evidenziata nel dossier di omologazione della gara stessa, con il parere della Commissione Sportiva Operante o del Direttore di gara circa l'applicazione di eventuali ulteriori penalità.

### **6.2 LAGNANZE**

Si applica la sezione 6.2 del CS.

### **6.3 RECLAMI**

Si applica la sezione 6.4 del CS. Qualsiasi reclamo deve essere redatto per iscritto e presentato dal concorrente o dal suo caposquadra al Direttore di gara o ad un membro della Commissione Sportiva Operante, se costituita, accompagnato dalla cauzione prevista nel regolamento della gara o nelle Sezioni di specialità del CS.

#### **6.3.1 TEMPO LIMITE PER I RECLAMI**

Salvo diversa prescrizione contenuta nel Regolamento della gara, i reclami devono essere presentati entro i seguenti limiti di tempo:

- a) se riguardanti il periodo antecedente l'inizio della gara (contro la validità di un'iscrizione, sull'idoneità dei concorrenti, sul regolamento e campo di gara, sui controlli, sui giudici o commissari sportivi, ecc.), prima dell'inizio delle prove;
- b) se riguardanti il periodo di svolgimento della gara (contro una decisione degli Ufficiali, in relazione ad un errore o irregolarità commessi da un altro concorrente o caposquadra, ecc.), al più presto, e comunque non oltre mezz'ora dalla chiusura delle prove, o prima della comunicazione delle classifiche, se precedente;
- c) se riguardanti il periodo susseguente alla comunicazione delle classifiche, entro quindici giorni dalla stessa o nei termini previsti dai regolamenti delle singole specialità, direttamente alla CCSA con copia all'AeCL.

Per motivi dettagliatamente giustificati (quale ad esempio il rifiuto di accettazione di un reclamo presentato conformemente alle precedenti disposizioni), entro lo stesso termine possono essere presentati alla CCSA anche reclami relativi ai precedenti punti a) e b).

### 6.3.2 ESAME DEI RECLAMI

Tutti i reclami di cui ai punti a) e b) dell'articolo 6.3.1, devono essere prontamente, e comunque prima della comunicazione delle classifiche, esaminati dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, assistito da due Ufficiali, i quali, svolte le opportune indagini e sentite tutte le persone che ritengano in grado di fornire elementi utili per chiarire la questione oggetto del reclamo, devono adottare le decisioni ed i provvedimenti del caso, che devono essere prontamente comunicati al reclamante, nonché a tutti i concorrenti, qualora comportino una modifica dei risultati già pubblicati. In caso di accettazione del reclamo deve provvedersi immediatamente al rimborso della relativa cauzione.

Copie di ogni reclamo presentato e delle relative decisioni adottate devono essere allegate al dossier di omologazione della gara, affinché la CCSA possa avallare l'operato della Commissione Sportiva Operante o del Direttore di Gara o, se lo ritiene opportuno, adottare altri provvedimenti, dopo eventuali ulteriori indagini.

I concorrenti hanno, comunque, la facoltà di presentare appello scritto alla CCSA entro 15 giorni dal termine della gara. Non saranno presi in considerazione reclami ed appelli che non siano firmati dal concorrente interessato o dal capo squadra, ove esistente, anche se trasmessi dall'AeCL di appartenenza.

Nelle gare sportive internazionali, per le quali sia stata costituita una Giuria Internazionale, ad essa spetta l'esame di ogni reclamo, secondo le norme del paragrafo 5.5 del CS.

Restano comunque salve eventuali norme particolari previste nelle Sezioni di specialità del CS e del RSN.

## 6.4 CCSA ORGANO DI DISCIPLINA

### 6.4.1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CCSA

La CCSA, su denuncia di un Ufficiale di gara, o d'ufficio qualora sia venuto a conoscenza di

violazioni di propria competenza, formula il capo d'imputazione con conseguente avvio del procedimento disciplinare, oppure provvede all'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di violazione.

Le infrazioni si prescrivono secondo quanto stabilito dal CGF.

Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente RSN, secondo la gravità dell'infrazione, sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- a) avvertimento-diffida;
- b) sospensione della tessera FAI fino ad un mese;
- c) sospensione della tessera FAI fino a due anni;
- d) sospensione della tessera FAI fino a cinque anni;

Lo svolgimento del procedimento di primo grado da parte della CCSA, avviene secondo quanto stabilito dall'Art. 19 del CGF.

All'atto della notifica del provvedimento sanzionatorio, ferma restando la facoltà di ricorso alla Commissione di Disciplina d'Appello, lo sportivo al quale sia stata sospesa la tessera FAI, non potrà partecipare ad alcuna gara, né effettuare tentativi di primato sino al termine della sanzione medesima.

#### 6.4.2 RECLAMI DI COMPETENZA DELLA CCSA ED APPELLI

La CCSA esaminerà i reclami che le pervengono ai sensi dell'art. 6.3.1 comma c), nonché gli appelli presentati ai sensi dell'art. 6.3.2, ed adotterà i provvedimenti del caso, con facoltà di modificare le decisioni prese dalla Commissione Sportiva Operante o dal Direttore di gara, senza obbligo di fornire ulteriori informazioni. Qualora la CCSA riscontri la sussistenza di responsabilità a carico dell'AeCL organizzatore o degli Ufficiali della gara in questione, può deliberare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

##### 1. Sanzioni Disciplinari

La CCSA, nell'ambito di eventuali norme stabilite dalle Sezioni di specialità del CS, ha l'autorità di decidere l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.

##### 2. Sospensione di Ufficiali

Può essere adottata, per un periodo da stabilire, a carico di Commissari sportivi od altri Ufficiali, che non abbiano ottemperato ai loro compiti nel corso di gare sportive, abbiano preso decisione ingiuste od errate od abbiano dimostrato scarsa conoscenza del CS e del RSN. La sospensione comporta il ritiro della tessera di Commissario/Giudice Sportivo per il periodo relativo o, se non rilasciata, il divieto di rivestire altri incarichi di Ufficiale per lo stesso periodo.

##### 3. Ammende

Possono essere inflitte a carico degli AeCL organizzatori di gare sportive, in caso di inosservanza delle norme del CS e del RSN, del regolamento della gara o di altre

norme diramate ufficialmente dall'AeCI. L'entità dell'ammenda, e le relative norme di versamento, se non previste nelle Sezioni di specialità del RSN, vengono stabilite dalla CCSA.

#### 4. Esclusione

Può essere inflitta, per un periodo da stabilire, a carico degli AeCL organizzatori di gare sportive, per infrazioni che rivestano particolare gravità. L'esclusione comporta il divieto di organizzare altre gare sportive di ogni genere, o limitatamente alla classe o categoria relativa alla gara nel corso della quale si è verificata l'infrazione, secondo quanto disposto al riguardo dalla CCSA.

#### 6.4.3 CARATTERE DEFINITIVO DELLE DECISIONI DELLA CCSA

Ogni decisione della CCSA in materia di reclami, appelli, penalità e sanzioni disciplinari ha carattere definitivo per gli interessati, salvo la facoltà di ricorso alla Commissione di Disciplina d'Appello.

## **CAPITOLO 7: PRIMATI NAZIONALI**

### **7.1 DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

L'AeCI riconosce come primati nazionali, per le varie classi e categorie, gli stessi riconosciuti dalla FAI e previsti e regolamentati nelle Sezioni di specialità del CS e del RSN. I primati nazionali possono essere attribuiti solo a cittadini o residenti italiani in possesso di una Licenza Sportiva FAI rilasciata dall'AeCI e alla presenza di Giudici della competente specialità sportiva. Per i primati nazionali non ancora stabiliti, possono essere previste, nelle Sezioni di specialità del RSN, delle prestazioni minime per ottenerne l'omologazione.

Sono parimenti riconosciute come primati nazionali assoluti le migliori prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 7.2 del CS.

Sono applicabili tutte le norme del Capitolo 7 del CS, restando inteso che la competenza a certificare un primato, compete all'AeCI sotto il cui patrocinio e controllo si è verificato il tentativo, salvo per i primati ottenuti all'estero.

### **7.2 CLASSIFICAZIONE DEI PRIMATI**

Si applicano le norme del CS.

### **7.3 CONTROLLO DEI PRIMATI**

Si applicano le prescrizioni generali del Capitolo 7 del CS.

I compiti assegnati dal CS ai NAC sono invece attribuiti all'AeCL sotto il cui patrocinio e controllo si effettua il tentativo, per l'intero percorso che si svolge sul territorio nazionale.

Per i tentativi di primato effettuati al di fuori del territorio nazionale si applicano l'articolo 7.4 del CS.

I primati nazionali possono essere stabiliti anche nel corso di una gara sportiva, sotto il controllo dei suoi Ufficiali, purché siano rispettate le prescrizioni che seguono.

### **7.4 COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI PRIMATI NAZIONALI**

Tutti i tentativi suscettibili di stabilire un primato nazionale devono essere comunicati all'AeCI, sette giorni prima dalla loro realizzazione. Nel caso di tentativi suscettibili di stabilire un primato del mondo, il termine suddetto è ridotto a quattro giorni.

Sono esclusi da questa limitazione i tentativi di record del volo a vela, del volo da diporto o sportivo privo di motore e dell'aerostatica.

### **7.5 OMOLOGAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI**

L'omologazione dei primati nazionali è di competenza della CCSA che, qualora ne riscontri la possibilità di omologazione come primato del mondo, provvederà a trasmettere alla FAI la relativa domanda e dossier, come previsto dal paragrafo 7.8 del CS.

### 7.5.1 DOSSIER DI PRIMATO NAZIONALE

Ogni primato nazionale da sottoporre all'omologazione della CCSA dovrà formare oggetto di un dossier conforme alle prescrizioni del paragrafo 7.8.3 del CS (leggasi "AeCL" anziché "NAC"), che dovrà essere trasmesso all'AeCI entro 30 giorni dall'effettuazione del tentativo. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere accordate solo se ritenute giustificate.

## 7.6 PUBBLICAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI

I primati nazionali omologati dalla CCSA saranno pubblicati sul sito internet dell'AeCI entro 15 giorni dall'omologazione.

### 7.6.1 RECLAMI

Eventuali reclami contro l'omologazione di un primato nazionale dovranno essere inviati dagli sportivi interessati, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione, alla CCSA, che adotterà in via definitiva le decisioni del caso, con facoltà di richiedere informazioni suppletive.

## **CAPITOLO 8: REQUISITI DI MISURAZIONE**

Si applica interamente la sezione 8 del CS. Non è consentito l'uso di unità di misure diverse da quelle riportate nella sezione 8.1 del CS.